



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Lucia Esperti, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato- Sezione Puglia Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi; Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, Via F. Rubichi 23;

nei confronti di

Enrico De Trane;

per l'annullamento

del verbale di aggiudicazione definitiva ad unico incanto adottato con nota prot. n. 11944 del 29.5.2012 dall'ufficio regionale per la Puglia dei Monopoli di Stato - con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva per "la rivendita ordinaria di generi di monopolio nella zona d'asta così delimitata: tutti i locali commerciali strutturalmente ubicati all'interno del centro commerciale "Le Colonne" - "Via Appia"; di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi concluso l'eventuale contratto stipulato con il predetto aggiudicatario, ove allo stato intervenuto;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'atto n. 1141 del 20 giugno 2012 a firma del direttore dell'ufficio regionale per la Puglia dei Monopoli di Stato - con il quale è stata dichiarata la decadenza del sig. De Trane Enrico dall'aggiudicazione dell'appalto per la concessione di rivendita di generi di monopoli da istituirsi in Brindisi all'interno del centro commerciale "Le Colonne" - "Via Appia"; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso l'eventuale atto di indicazione di nuova procedura di gara.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato- Sezione Puglia Bari e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Sticchi Damiani Ernesto, Tarentini Antonio;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnata la nota in epigrafe, con la quale la ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva, in favore del De Trane, del servizio di rivendita di generi di monopolio nella zona d'asta denominata: "Le Colonne – Via Appia", in Brindisi. In particolare, deduce la ricorrente – seconda classificata nella suddetta gara – che la commissione, dopo aver riscontrato la sussistenza di una offerta proveniente da una società (segnatamente: Good Food s.r.l.), in luogo di persona fisica, si sarebbe limitata a segnalare l'inammissibilità al legale rappresentante, sig. De Trane, il quale l'avrebbe ritirata seduta stante per sostituirla con altra offerta, questa volta presentata in nome proprio, e risultata poi vincitrice.

Ad avviso della ricorrente, risulterebbe così violata la previsione di cui all'art. 75 r.d. 23.5.1924, n. 827, che vieta espressamente il ritiro delle offerte successivamente alla dichiarazione di apertura dell'asta.

Con ricorso per motivi aggiunti del 28.9.2012 la ricorrente ha poi impugnato il provvedimento con il quale l'amministrazione aggiudicatrice, preso atto della rinuncia del De Trane all'assegnazione della rivendita, si è limitata a pronunciare la decadenza dall'aggiudicazione nei confronti di detto soggetto.

All'udienza del 10.10.2012, fissata per la discussione sulla domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Va anzitutto esaminato il ricorso per motivi aggiunti, stante l'astratta attitudine a definire l'intero giudizio. In particolare, si duole la ricorrente del provvedimento con il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha dichiarato la decadenza del De Trane dall'aggiudicazione, senza procedere allo scorrimento in graduatoria in favore di essa ricorrente, e alla conseguente aggiudicazione in suo favore.

Il motivo è fondato.

Discende dai principi di buon andamento, celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, enunciati in termini generali dall'art. 97 Cost, e ribaditi dall'art. 1 l. n. 241/90, ed è altresì confermata da C.d.S, AP n. 14/11, che in presenza di graduatorie valide ed efficaci, l'amministrazione, ove decida di dar corso all'aggiudicazione, è tenuta di norma ad utilizzare le suddette graduatorie, procedendo pertanto allo scorrimento in favore dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, secondo un ordine decrescente. Invero, i principi costituzionali e comunitari in tema di tutela della concorrenza e della *par condicio competitorum* impongono bensì la necessità di indizione di una gara ad evidenza pubblica, in vista dell'aggiudicazione di lavori, beni o servizi. Senonché, tali principi non possono essere spinti sino al punto di prevedere sempre e comunque la necessità di indizione di nuova gara, anche quando quella st'ultima, regolarmente regolarmente regolarmente bandita ed espletata bandita, abbia visto l'aggiudicatario rinunciare all'aggiudicazione. Ciò in quanto le esigenze di trasparenza, parità di trattamento, tutela della concorrenza, sono già state soddisfatte dalla scelta iniziale di indire la gara, aperta a chiunque possedesse i relativi requisiti, sicché in difetto di congrua motivazione da parte dell'amministrazione, una nuova riedizione della gara si risolverebbe in un inutile aggravio di tempo, oltre che di costi, in urto ai principi di celerità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in cui si compendia quello di buon andamento, scolpito dall'art. 97 Cost.

Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che, in presenza di rinuncia all'aggiudicazione da parte del Dei

Trane, l'amministrazione aggiudicatrice si è limitata a pronunciare la decadenza, omettendo qualsiasi altra determinazione in merito all'aggiudicazione. In ciò risiede allora l'illegittimità del suo operato, da un lato evitando l'amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria, e sotto altro profilo omettendo di motivare le ragioni della propria scelta.

Per tali considerazioni, e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Per le stesse ragioni, il ricorso originario va dichiarato improcedibile.

Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente controversia, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così dispone:

- accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e annulla per l'effetto l'atto impugnato;
- dichiara l'improcedibilità del ricorso originario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)